



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 22 del 12/02/2026

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E DELLE AREE PUBBLICHE A DISPOSIZIONE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM PER ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E DELLE AREE PUBBLICHE A DISPOSIZIONE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM PER ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"

Vista l'ordinanza del successivo 6 febbraio, comunicata in pari data, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026 sulla medesima legge costituzionale ex art. 138, secondo comma, Cost. che ha riformulato il quesito da sottoporre agli elettori;

Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno, è stato quindi precisato che il referendum popolare confermativo, già indetto con il citato D.P.R. 13 gennaio 2026, si terrà sul seguente quesito: <<Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"? >>

Richiamate la legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii., applicabile alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum per effetto dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

Visto l'art. 58 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.04.2021 e ss.mm.ii, che dispone:

- al comma 1, che la Giunta comunale individua, in particolare nel centro storico, alcune aree che possono essere in via esclusiva o prevalente ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione di comizi elettorali;
- al comma 2, che il medesimo organo stabilisce modalità semplificate per la concessione in uso di tale aree prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di trattamento;

Richiamato l'art. 67, comma 1, lettera h), del suddetto Regolamento, il quale stabilisce l'esenzione del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di iniziative politiche non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore con occupazione di un'area non eccedente i 10 metri quadri;

Dato atto che per le attività di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 19, comma. 1, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno individuare i seguenti immobili comunali e spazi aperti al pubblico per garantire a partiti, gruppi politici rappresentati in parlamento e promotori dei referendum la possibilità di tenere conferenze

e dibattiti per la propaganda elettorale referendaria:

- Centro Civico "Le Granaglie";
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo (spazio compreso fra la banca MPS e l'ingresso del Palazzo Comunale);
- Area sita in Piazza della Cisterna (spazio compreso fra la banca MPS e la farmacia comunale);
- locale sito in località Badia a Elmi, sede del Consiglio di Frazione di Badia a Elmi;
- locale sito in località Ulignano, sede del Consiglio di Frazione di Ulignano;
- locale sito in località Castel San Gimignano, sede del Consiglio di Frazione di Castel San Gimignano;
- locale sito in località Santa Lucia, sede del Consiglio di Quartiere di Santa Lucia;
- locale sito in località Belvedere, sede del Consiglio di Quartiere di Belvedere;
- locale sito in località Pancole, sede del Consiglio di Quartiere di Pancole;

Dato atto che le modalità con le quali tali locali e spazi saranno concessi temporaneamente e a uso gratuito saranno definite con provvedimenti degli uffici e comunque senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di individuare, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti immobili comunali e spazi aperti al pubblico per garantire a partiti, gruppi politici rappresentati in parlamento e promotori dei referendum la possibilità di tenere conferenze e dibattiti per la propaganda elettorale referendaria:

- Centro Civico "Le Granaglie";
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo (spazio compreso fra la banca MPS e l'ingresso del Palazzo Comunale);
- Area sita in Piazza della Cisterna (spazio compreso fra la banca MPS e la farmacia comunale);
- locale sito in località Badia a Elmi, sede del Consiglio di Frazione di Badia a Elmi;
- locale sito in località Ulignano, sede del Consiglio di Frazione di Ulignano;
- locale sito in località Castel San Gimignano, sede del Consiglio di Frazione di Castel San Gimignano;
- locale sito in località Pancole, sede del Consiglio di Frazione di Pancole;
- locale sito in località Santa Lucia, sede del Consiglio di Quartiere di Santa Lucia;
- locale sito in località Belvedere, sede del Consiglio di Quartiere di Belvedere.

2) di dare atto che le modalità con le quali i locali e spazi di cui al punto 1 saranno concessi temporaneamente e a uso gratuito saranno definite con provvedimenti degli uffici e comunque senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, affinché provveda, per quanto di competenza, agli

adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato.

4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO